

2009 Tosini, Domenico. 'Niklas Luhmann: Il diritto nella teoria dei sistemi sociali', Pp. 6-35 in *Diritto e teoria sociale: Introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo*, edited by Giuseppe Campesi, Ivan Populizio e Nicola Riva. Roma: Carocci.

Engl. title: 'Niklas Luhmann: Law in the Social Systems Theory'.

Domenico Tosini

Assistant Professor of Sociology

University of Trento

Department of Sociology and Social Research

Via Verdi 26, I-38122 Trento (Italy)

+39-0461-281324 (phone)

+39-0461-281348 (fax)

Domenico.Tosini@unitn.it

<http://www.domenicotosini.org>

NIKLAS LUHMANN
Il diritto nella teoria dei sistemi sociali
di Domenico Tosini

Sommario: 1. Introduzione 2. Sistemi sociali come sistemi di comunicazione 3. Il diritto come sottosistema differenziato della società moderna 4. Funzione, codificazione e programmazione 5. Collegamenti strutturali e differenziazione interna 6. Evoluzione e problemi di stabilizzazione del sistema giuridico 7. Considerazioni critiche

1. Introduzione

Il progetto della teoria dei sistemi sociali consiste nello sviluppo di un'architettura concettuale in grado di rendere conto di ogni aspetto della realtà sociale, dal singolo processo d'interazione, passando per i gruppi organizzati, fino a quella complessa società che troviamo nella nostra epoca (Luhmann 1984 [1990, 65ss.]). In questo progetto, non poteva certo mancare il diritto, trattandosi di uno dei più importanti elementi della nostra convivenza (Luhmann 1993; vedi Tosini 2003a; 2006a). Come per tutte le istituzioni analizzate dalla teoria dei sistemi sociali, il metodo privilegiato è anche in questo caso l'analisi funzionale (Luhmann 1970 [1983, 3-55]; 1984 [1990, cap. 1]). Se ad un certo punto dell'evoluzione della società viene creato un particolare dispositivo giuridico come, ad esempio, la costituzione di uno Stato, la questione fondamentale è chiedersi quale problema viene risolto da quest'acquisizione evolutiva – come vedremo, si tratta del coordinamento tra sistema politico e sistema giuridico (Luhmann 1990). Ma il problema di chi o di cosa? La domanda è importante, perché ogniqualvolta si fa ricorso all'analisi funzionale si deve sempre specificare nel modo il più possibile preciso di quale genere di entità si sta parlando – bisogna cioè indicare l'unità funzionale (Merton 1949 [1992, cap. 3]; vedi anche Tosini 2006b). Per la teoria che stiamo esaminando, si tratta chiaramente di sistemi sociali. Si dirà allora che tutte le nostre considerazioni sulla costituzione, o più in generale sul diritto, si occupano di una specifica referenza di sistema (Luhmann 1993 [2004, 142]). A questo punto, uno potrebbe pensare all'uomo. Nella realtà, come vedremo, per la teoria dei sistemi *sociali*, la realtà sociale non è costituita da individui o da uomini, bensì da distinte concatenazioni di operazioni dotate di qualità e dinamiche specifiche, non riducibili a qualità psichiche o biologiche (Luhmann 1984 [1990, 65ss. e capp. 6-7]; 1997, cap. 1; Luhmann, De Giorgi 1992, cap. 1). Se questo è vero, allora ha senso parlare di entità a se stanti (i sistemi sociali, per l'appunto), oggetto di un'altrettanto specifica analisi funzionale.

Tutta l'architettura concettuale di seguito illustrata è, infatti, riferita esclusivamente ai sistemi sociali. Lo stesso diritto è studiato come un'istituzione la cui natura, struttura e funzione sono poste in relazione con la riproduzione, differenziazione ed evoluzione della società. Non è certo da

contestare l'importanza di affrontare l'indagine del diritto con uno sguardo rivolto alle dinamiche e ai problemi psicologici – questo, però, equivarrebbe ad occuparsi di un'altra referenza di sistema, quella *psichica*. Al contrario, per una sociologia del diritto basata sulla teoria dei sistemi sociali, tutti i discorsi sull'individuo, ancorché scientificamente rilevanti, sono discorsi su una realtà esterna a questi sistemi – una realtà che la teoria tratta come loro *ambiente*. Solo se si tiene conto di questa *differenza tra sistemi (sociali) e ambiente (psichico, biologico e inorganico)*, si potrà nello stesso tempo distinguere un'analisi propriamente sociologica del diritto inteso come istituzione *sociale*.

La questione della funzione del diritto, in questa sede, viene posta con riferimento al sistema della società. Si tratta di capire, in altre parole, quale sia il problema del sistema della società che viene risolto mediante la differenziazione di norme specificamente giuridiche e poi mediante la differenziazione di un particolare sistema del diritto. In questo modo, vengono escluse soprattutto questioni di carattere psicologico e antropologico. Questo non significa che si tratti di questioni da rifiutare in quanto sbagliate; il loro problema, però, è che gli uomini sono dati empiricamente soltanto come in individui [...]. Con il termine società intendiamo per contro un singolo sistema che può essere osservato empiricamente e che, per quanto altamente complesso, esiste concretamente nelle comunicazioni che si realizzano continuamente. Non siamo perciò obbligati a cercare e a verificare affermazioni che possono essere generalizzate ad una moltitudine di sistemi di tipo diverso. (Luhmann 1993 [2004, 142])

Nelle pagine seguenti, ci atterremo a quest'impostazione e presenteremo gli elementi fondamentali della sociologia del diritto di Niklas Luhmann (1927-1998). Dovremo anzitutto chiarire quali sono le peculiarità dei sistemi sociali. Come vedremo (2) si tratta, per Luhmann, di sistemi di comunicazioni. Proseguendo (3), concentreremo l'analisi sulla società moderna e caratterizzeremo il diritto come un sottosistema autonomo di questa società. La questione successiva (4) riguarderà i due presupposti più importanti dell'autonomia del sistema giuridico: la specificazione funzionale, cioè il monopolio dello svolgimento di un particolare compito sociale, e l'impiego di un codice binario secondo criteri o programmi stabiliti dallo stesso sistema. A questo punto, dovremo chiarire le modalità con le quali il sistema giuridico, nonostante la sua autonomia, sviluppa determinati scambi con l'ambiente interno alla società e con gli altri sottosistemi che occupano questo ambiente. Considereremo l'esempio della costituzione, che sarà interpretata come un meccanismo – detto accoppiamento strutturale – usato per regolare le relazioni tra sistema politico e sistema giuridico (5). Parallelamente all'analisi dei contatti esterni, nello stesso paragrafo (5) accenneremo alle dinamiche interne e, precisamente, al processo di differenziazione orizzontale tra giurisprudenza e legislazione e a quello verticale nell'ambito della giurisprudenza. La presentazione verrà completata (6) indagando i tre meccanismi responsabili dell'evoluzione del sistema giuridico (variazione, selezione e ristabilizzazione) e i problemi di compatibilità – innescati dalla profonda instabilità della nostra società – tra le richieste di adattamento del sistema giuridico ai cambiamenti sociali, da un lato, e l'esigenza (propria della funzione del diritto) di offrire una protezione continuativa delle norme giuridiche e il bisogno di garantire la


coerenza interna all'ordinamento, dall'altro. Chiuderemo (7) con alcune considerazioni critiche sulla teoria dei sistemi sociali e sulle sue applicazioni alla sociologia del diritto.

2. I sistemi sociali come sistemi di comunicazioni

Le considerazioni precedenti hanno qualche rilevanza se si è davvero in grado di osservare qualcosa come un sistema sociale. Cosa distingue, se ciò si verifica, un sistema sociale da altri sistemi? La risposta è una sola: la natura delle operazioni che riproducono il sistema. La teoria dei sistemi *sociali* è un settore della teoria *generale* dei sistemi. Lo è perché si occupa di un tipo specifico di sistemi. La teoria dei sistemi sociali concorda con la teoria generale sulla plausibilità d'ipotizzare l'esistenza di principi generali di funzionamento dei sistemi (sistemi biologici, psichici e sociali). Mentre la teoria generale si occupa delle proprietà comuni a tutti i sistemi, spetta alle teorie settoriali individuare le specificità del tipo di sistemi da loro esaminati. Un sistema, in generale, va inteso come un insieme di operazioni o elementi collegati fra loro in base a criteri stabiliti da strutture o da programmi dotati di una qualche autonomia. Nella versione della teoria generale dei sistemi adottata da Luhmann, tutti i sistemi conservano una distanza dall'ambiente e dagli altri sistemi situati nell'ambiente. Ciò dipende dal fatto che tanto la scelta dei criteri (strutture) che stabiliscono le relazioni e i collegamenti tra gli elementi, quanto la produzione di questi ultimi, vengono realizzati in modo autonomo dal sistema. In altre parole, i sistemi sono autonomi non solo sul piano delle *strutture*, ma anche a livello degli *elementi* – si dice, allora, che, oltre ad essere *auto-organizzati*, i sistemi di questo genere sono anche *autopoietici* (Luhmann 1984 [1990, 65ss.]; 1997, cap. 1; Luhmann, De Giorgi 1992, cap. 1; vedi anche Teubner 1989). È altresì caratteristico di alcuni sistemi autopoietici (come ad esempio i sistemi psichici e i sistemi sociali) il fatto di segnalare a se stessi la differenza tra i propri elementi e strutture, a cui riferirsi per le proprie operazioni, e ciò che non fa parte del sistema (ambiente). Per rimarcare questo ulteriore tratto, si usa l'espressione sistemi *autoreferenziali* (Esposito 1992).

Se questi sono i principi generali (comuni ai diversi tipi di sistemi), vi sono altresì importanti differenze, la cui indagine costituisce il compito della biologia (nel caso dei sistemi organici), della psicologia (per i sistemi psichici) e, infine, della sociologia (con riferimento ai sistemi sociali). Una tra le questioni fondamentali che ognuna di queste discipline dovrebbe affrontare attiene al tipo d'operazione o elemento impiegato dal corrispondente tipo di sistema. Questo punto è decisivo, dal momento che, come avevamo anticipato, parlare di qualcosa come una realtà sociale distinta, concepita come sistema, è possibile e ha senso se e soltanto se si possono individuare gli elementi specifici di questa realtà – i quali, proprio per questo, la differenziano da altre entità, da altri sistemi, dotati di altri elementi. Mentre i sistemi organici sono costituiti attraverso la sintesi di determinate sostanze chimiche come le proteine e i sistemi psichici dalla riproduzione di processi cognitivi, secondo la teoria

proposta da Luhmann l'operazione alla base dei sistemi sociali è la *comunicazione* (Luhmann 1984 [1990, 65ss. e cap. 4])



Trattandosi di sistemi sociali, qualcuno potrebbe chiedersi: perché comunicazione e non azione? Dopotutto, una lunga tradizione, inaugurata da Max Weber, ha considerato l'azione come il mattone che dà forma al sociale, sicché nella sociologia si è spesso parlato di sistemi di azioni, altre volte d'interazioni – mai, prima di Luhmann, di sistemi di comunicazioni. Anche nella sociologia del diritto, quando s'introduce l'idea di sistema, si è soliti riferirsi all'azione giuridica (Ferrari 1997). Qui è naturalmente il caso di intendersi sulle parole. Nella teoria dei sistemi sociali, la comunicazione è definita come una sintesi di tre selezioni: 1) un *atto comunicativo* (*Mitteilung*) da parte di ego; 2) l'osservazione (detta, da Luhmann, comprensione – *Verstehen*) da parte di alter di questo atto, dal quale viene distinta, e al quale viene associata, da alter 3) un'*informazione* riguardante un contenuto di senso che, secondo l'interpretazione di alter, l'atto comunicativo di ego avrebbe intenzionalmente riferito ad alter (Luhmann 1984 [1990, cap. 4]). In questo concetto di comunicazione, l'azione (qui indicata come atto comunicativo) è soltanto *una* delle tre componenti di una realtà *sui generis* rispetto alle prestazioni dei singoli individui che vi prendono parte. Solo questa sintesi è propriamente e squisitamente sociale, dal momento che si basa su (e fonde) almeno due prospettive contemporaneamente, mentre la semplice azione sociale, nel senso di Weber, ancorché definita sulla base del riferimento di ego ad alter, non può come tale dar luogo al sociale, almeno fintanto che non s'interseca con la prospettiva di alter – vale a dire con la sua osservazione (comprensione) dell'azione di ego.

La descrizione (e auto-descrizione) dei sistemi sociali come sistemi di azioni costituisce, pertanto, una semplificazione utile all'imputazione di ciò che si è realizzato dall'incontro delle prospettive di ego e alter. La comunicazione, come tale, infatti, non consente facili riduzionismi. La sua sintesi è tanto il prodotto di ego che di alter. Detto in altri termini: è la comunicazione e solo la

comunicazione, intesa come realtà emergente, che comunica. Naturalmente, una descrizione di questo tipo rende difficile operare concretamente nel corso di un'interazione, dal momento che non si è in grado di decidere chi ha realmente comunicato. Il sistema di comunicazione resterebbe bloccato, perché non si saprebbe a chi rivolgersi per la prossima comunicazione. L'imputazione della comunicazione nella forma dell'azione di ego è un espediente operativo che risolve questo problema. La sociologia che parla di sistemi di azioni fa inavvertitamente propria questa semplificazione e perde di vista la complessità della comunicazione – la sola operazione che può dirsi realmente sociale:

Soltanto la comunicazione è necessariamente e intrinsecamente sociale. L'azione non lo è. Inoltre l'azione sociale già implica la comunicazione: implica quanto meno la comunicazione del senso dell'azione o dell'intento dell'attore, e implica anche la comunicazione della definizione della situazione, dell'attesa di essere compresa e così via. Soprattutto, la comunicazione non è un tipo di azione, perché essa contiene sempre un senso molto più ricco dell'enunciazione o della sola trasmissione del messaggio. [...]. [I]l compimento della comunicazione implica la comprensione, e la comprensione non è una parte dell'attività di chi comunica e non può essergli attribuita. Perciò la teoria dei sistemi sociali autopoietici richiede un'evoluzione concettuale entro la sociologia: richiede di sostituire la teoria dell'azione con una teoria della comunicazione come caratterizzazione del livello operativo elementare del sistema. (Luhmann 1986 [1992, 247])

I sistemi sociali sono catene, reti o, in altri termini, *processi* di comunicazioni. La loro realizzazione dipende, anzitutto, dalla soluzione di due problemi – un terzo problema (relativo all'improbabilità dell'accettazione della comunicazione) sarà trattato nel quarto paragrafo. Il primo è comune a ogni singolo evento comunicativo. Si tratta della stessa possibilità che si attui la sintesi della comunicazione. In tal caso, il problema è l'improbabilità che l'atto comunicativo di ego venga osservato come tale, piuttosto che come un suono o un segno non comunicativo – un braccio levato, per esempio, può essere osservato come un saluto, ma anche come il movimento di qualcuno che si stira. Il fatto di assegnargli il significato di un saluto dipende dalla conoscenza di un complesso di segni dotati di specifici significati. Ciò è chiaramente la prestazione del *linguaggio* (Luhmann 1997, 205-230; Luhmann, De Giorgi 1992, 68-76). Il secondo problema attiene all'improbabilità che l'atto comunicativo sia osservato da alter. Si tratta qui di un fatto elementare, ma decisivo. La comunicazione richiede che il messaggio raggiunga il destinatario. La compresenza fisica, tipica dell'interazione, risolve facilmente il problema. D'altra parte, il fatto di contare sulla sola compresenza limita fortemente lo sviluppo dei sistemi sociali. L'evoluzione sociale ha conosciuto l'invenzione di numerosi dispositivi che consentono di separare (sia sul piano spaziale che temporale) l'atto comunicativo dalla comprensione. La scrittura, la stampa, il telefono, la televisione, Internet, sono tutti esempi di *mezzi di diffusione*, grazie ai quali i sistemi sociali riescono a sviluppare nuove dinamiche prima inimmaginabili (Luhmann 1997, 249-316; Luhmann, De Giorgi 1992, 82-105; vedi anche Cevolini 2006; Esposito 2001; 2004).

In questo modo, la società, senz'altro come noi oggi la conosciamo, è un sofisticato sistema di comunicazioni nel quale le interazioni figurano come semplici episodi, accanto ai quali e oltre i quali si producono altre e complesse reti comunicative, come per esempio la trasmissione delle decisioni nelle organizzazioni e tra organizzazioni e la circolazione del sapere scientifico e giuridico o dei prodotti cinematografici, solo per fare qualche esempio. La *società* può essere perciò definita come «il sistema sociale complessivo che include tutto ciò che è sociale e non conosce quindi alcun ambiente sociale» (Luhmann 1984 [1990, 630]). Tutto ciò che è comunicazione è società e viceversa. Il resto è *ambiente* della società. Di questo ambiente fanno parte l'ambiente naturale, ma anche l'uomo, dal momento che, analogamente ai sistemi sociali, anche il suo sistema psichico e il suo organismo sono entità autonome e differenziate sulla base di operazioni specifiche – come abbiamo visto, si tratta rispettivamente delle cognizioni e della sintesi di molecole organiche:

È chiaro che non tutto ciò che si può osservare nell'uomo (ammesso che qualcosa si possa osservare) appartiene alla società. La società non pesa quanto tutti gli uomini messi insieme e non cambia il suo peso per ogni uomo che nasca o per ogni uomo che muoia. Essa non si riproduce per il fatto che nelle singole cellule dell'uomo vengano scambiate macromolecole o per il fatto che negli organismi dei singoli uomini vengano scambiate cellule. La società non vive. Né si vorranno intendere sul serio come processi sociali i processi neurofisiologici del cervello, che sono inaccessibili alla coscienza stessa; lo stesso può dirsi di tutto ciò che si verifica nell'ambito attuale di attenzione della singola coscienza, siano esse percezioni o successioni di pensieri. Il fatto che, nonostante tutte queste evidenze, si resti fermi ad un concetto "umanistico" di società, cioè ad un concetto che ha nell'uomo il suo riferimento essenziale, è probabilmente condizionato dal timore che, diversamente, ci si sentirebbe privi di ogni misura di valutazione della società e quindi non si avrebbe più diritto a pretendere che la società debba essere organizzata "in modo umano". Anche se così fosse, sarebbe pur sempre necessario, indipendentemente da tali criteri, poter stabilire prima di tutto che cosa la società fa degli uomini e perché questo accade. (Luhmann, De Giorgi 1992, 14-15; vedi anche Luhmann 1984 [1990, 65ss. e capp. 6-7]; 1997, cap. 1)

3. Il diritto come sottosistema differenziato della società moderna

Il conseguimento dell'autonomia dei sistemi sociali sul piano strutturale (auto-organizzazione) e sul piano operativo (autopoiesi) coincide con loro delimitazione o chiusura nei confronti della realtà circostante formata da altre entità – come i composti inorganici, gli organismi, i corpi e le coscienze degli uomini. È interessante osservare come, entro i propri confini operativi così creati, i sistemi sociali generino ulteriori differenze sistema/ambiente, il cui risultato è la differenziazione di diversi sottosistemi, ognuno ambiente per l'altro. Parallelamente alla differenziazione rispetto all'ambiente esterno (*Ausdifferenzierung*), tutte le società di cui conosciamo la storia hanno, infatti, sviluppato in qualche modo processi di *differenziazione interna* (*Differenzierung*) (Luhmann 1997, cap. 4; Luhmann, De Giorgi 1992, cap. 4; vedi anche Addario 2003a). Occuparsi di questo tipo di differenziazione equivale, da un punto di vista sociologico, a scoprire e a chiarire i principi che stabiliscono come le

comunicazioni sono articolate e regolate nel vasto insieme del sistema al quale appartengono.

Storicamente, possono essere distinte quattro forme di differenziazione. La prima è la *differenziazione segmentaria*, tipica delle società antiche. Qui, il modo fondamentale in cui la società crea confini al suo interno consiste nella delimitazione di una serie di sottosistemi che riproducono un medesimo modello. Il sistema sociale tende, in altri termini, a frazionarsi in una moltitudine di ambiti assolutamente intercambiabili, quasi fossero l'uno un clone dell'altro – ad esempio, una successione più o meno grande di tribù, villaggi o famiglie. La seconda forma di differenziazione, che assume il primato nel periodo dei grandi imperi, è basata sulla distinzione tra due parti diseguali della società: un *centro*, che esercita il proprio controllo su un determinato territorio in virtù di una particolare dotazione di risorse politiche, economiche o ideologiche; una corrispondente *periferia*, che il centro concepisce come una realtà sociale di rango inferiore e sulla quale cerca di estendere il proprio controllo. La terza forma è la *differenziazione per strati* – la forma dominante durante il Medioevo e la prima modernità. In questo caso, la società è articolata al suo interno in modo gerarchico tramite la delimitazione di due o più categorie sociali alle quali sono riconosciuti status diversi – ad esempio, la nobiltà da una parte, il popolo comune dall'altra.

La quarta forma è la *differenziazione funzionale*, che si afferma con la modernità e che, ancora oggi, costituisce la struttura portante della nostra società (Luhmann 1997, 707-776; Luhmann, De Giorgi 1992, 290-316; vedi anche Addario 2003b). Nella società moderna, le altre forme non scompaiono – per esempio, il sistema politico è ancora oggi segmentato in una moltitudine di Stati nazionali; ancora oggi la comunicazione ripropone distinzioni tra un centro e una periferia dell'economia mondiale; così come è evidente la presenza di una gerarchia di classi sociali. Ciò è innegabile. Tuttavia, nella società moderna e contemporanea il principio fondamentale che regola l'articolazione interna della comunicazione è di tipo funzionale. Qui, una pluralità di settori della società, che chiamiamo *sottosistemi funzionali*, riescono con un certo successo a imporre, ognuno entro un proprio settore della comunicazione, specifici criteri contro le resistenze esercitate dalla segmentazione e dalle differenziazioni centro/periferia o per strati. Il *diritto* è uno di questi sottosistemi (Luhmann 1993), accanto all'*economia* (Luhmann 1988a), alla *scienza* (Luhmann 1990), all'*arte* (Luhmann 1996), alla *politica* (Luhmann 2000a), alla *religione* (Luhmann 2000b) e al *sistema educativo* (Luhmann 2002).

L'imposizione di nuovi, specifici criteri che decidono sull'articolazione della comunicazione all'interno della società ha una logica precisa. Si tratta della riorganizzazione dell'intero sistema sociale in modo che ogni sottosistema sia *primariamente* orientato all'assolvimento di una specifica funzione sociale per il sistema complessivo della società. Storicamente, il processo che ha portato a questa riorganizzazione coincide con l'evo moderno, allorché le dottrine, le istituzioni e le organizzazioni della scienza moderna, dello Stato moderno,

dell'economia capitalistica, del costituzionalismo moderno, per esempio, riuscirono gradualmente a scalzare il vecchio ordine sociale della società strutturata secondo la differenziazione per strati. Agli albori dell'evo contemporaneo, questo processo di riorganizzazione della società potrà dirsi compiuto. Da allora, la differenziazione di tipo funzionale continua a mantenere il primato sugli altri principi di regolazione della comunicazione. Per la differenziazione funzionale, tutte le altre differenze – che comportano segmentazione, la presenza di centri e periferie o ordinamenti di tipo gerarchico – possono essere tollerate solo se non interferiscono con l'autonomia dei sottosistemi. Così, ad esempio, tutti i riferimenti (tipici del Medioevo) a differenze di status come elementi discriminati per l'applicazione delle norme giuridiche sono considerati dalla dottrina e dalla giurisprudenza del diritto moderno (inteso come sottosistema differenziato della società) come casi di “corruzione” di quei criteri propriamente giuridici che questo sistema segue nello svolgimento della sua funzione sociale.

La *differenziazione del diritto* denota allora il fatto che il diritto moderno, diversamente da quello pre-moderno, è un insieme di processi decisionali fondati su una pretesa di autonomia decisionale, originata dal tentativo di sostituire al condizionamento di determinati vincoli normativi (per esempio, di tipo religioso) procedure e principi di nuova fattura, ai quali affidare in modo esclusivo la realizzazione di una specifica funzione sociale (Luhmann 1981 [1990, cap. 2]; 1993 [2004, cap. 2]; vedi anche Teubner 1989). In altre parole, la differenziazione del diritto, come ogni altra differenziazione responsabile dello sviluppo degli altri sottosistemi funzionali della società moderna, potrebbe essere intesa come il tentativo di espropriare competenze, al fine di assicurarsene il monopolio. La lotta dello Stato e della scienza moderna contro le interferenze della religione sono due esempi simili al diritto moderno che permettono di chiarire in cosa consistono questi fenomeni (per questi due esempi, vedi rispettivamente: Poggi 1992; Stichweh 1979).

Ma il diritto moderno è moderno anche per un'altra proprietà correlata ad una caratteristica cruciale della società moderna. Sintetizziamo questa caratteristica con l'espressione *variabilità o contingenza strutturale* (cfr. Luhmann 1992 [1995, cap. 3]; Luhmann 1997, 485ss.). Ci riferiamo al fatto che, sotto la spinta di alcuni sistemi trainanti l'evoluzione della società (in particolare, l'economia), tutti i sottosistemi della società sono continuamente “in preda” all'esigenza di individuare strutture in grado di assolvere le rispettive funzioni in modo sempre più efficiente e, nel contempo, più congruente con il livello di complessità di volta in volta generato da tale evoluzione. Com'è evidente, questa perenne ricerca comporta un'apertura al futuro, ossia l'assunzione della provvisorietà delle strutture esistenti nel presente: di esse si sa solo che funzionano finché determinate decisioni non imporranno di sostituirle con altre, per rispondere in modo più efficiente alla funzione a cui sono destinate e in modo più congruente con la complessità richiesta dallo sviluppo sociale. Ne consegue che tutto ciò che esiste è mutabile e sostituibile – in una parola, è contingente: vale ora, ma non necessariamente per sempre, esattamente come

molte idee, valori e norme della società precedenti non sono più validi per il presente (Luhmann 1980 [1983, cap. 4]; 1992 [1995, cap. 3]; Esposito 2001 [2002, 195ss.]).

Per il diritto moderno, questo tratto della società moderna comporta l'idea (e la sua operatività nella forma di appositi procedimenti) che il diritto è mutabile: che ciò che, in determinate circostanze, è diritto valido viene assunto come tale in base ad una qualche decisione contingente e per ragioni contingenti; e, nel contempo, che un tale diritto, in seguito all'avverarsi di nuove circostanze, potrebbe essere cambiato, qualora non risponda più alle esigenze che l'evoluzione della società ha prodotto. In definitiva, tutto il diritto è deciso e su di esso si può sempre decidere. Il diritto moderno, quindi, è moderno non solo per la sua differenziazione, ma anche per l'auto-comprensione come struttura contingente della società e per l'assunzione interna della legge ferrea della contingenza, la quale, da una parte, permette al diritto di proclamare rotture con gli ordinamenti normativi pre-moderni e, dall'altra, di aprirsi a possibili trasformazioni future. Com'è noto, tutto ciò viene sintetizzato con l'espressione *positivizzazione del diritto*:

Il diritto vale positivamente solo quando la decidibilità e quindi la mutabilità del diritto diventa permanente attualità e può essere sopportata come tale. Della positività fa parte il fatto che il diritto "di volta in volta" vigente viene vissuto come selezione rispetto ad altre possibilità e che vale in virtù di tale selezione. Il diritto di volta in volta vigente esclude certamente queste altre possibilità, però non le elimina dall'orizzonte dell'esperienza interna del diritto; le mantiene invece presenti come possibili temi giuridici disponibili nel caso in cui un mutamento del diritto vigente sembri opportuno. Nella misura in cui si presentino possibilità di mutamento, anche il mantenimento del diritto vigente assume la forma di una decisione: la mutabilità del diritto è allora una possibilità sempre presente e, con questo, anche l'omissione di procedere a mutamenti diventa un comportamento di cui si può dover rendere conto. Allora si deve poter decidere sulla decisione o non decisione e si deve poter organizzare una corrispondente struttura "riflessiva" del processo decisionale. Solo sulla base di questo presupposto si può dire che il diritto si fonda sulla decisione e che in questo senso vale positivamente. (Luhmann 1981 [1990, 116-117]; vedi anche Luhmann 1972 [1977, capp. 3-4]; 1993 [2004, cap. 2])

4. *Funzione, codificazione e programmazione*

La differenziazione di ogni sottosistema funzionale della società moderna ha due presupposti. Ci sono cioè due requisiti che devono essere soddisfatti affinché si consolidi un sottosistema (Luhmann 1993 [2004, 93]). Il primo è la *specificazione funzionale* e consiste nel fatto che ogni sottosistema si specializza nello svolgimento di una (e una soltanto) funzione sociale. In questa sede ci occupiamo del diritto. Ci chiediamo pertanto qual è esattamente la funzione del sistema giuridico. Per rispondere a questa domanda, va introdotta la *distinzione tra aspettative cognitive e normative* (Luhmann 1972 [1977, cap. 2]; 1981 [1990, cap. 3]; 1993 [2004, cap. 3]). Quando ci rapportiamo a quegli eventi che deludono le nostre aspettative, possiamo reagire in due modi. Il primo è di tipo *cognitivo* e consiste nel comunicare l'adeguamento delle nostre azioni a questi eventi, con l'effetto di modificare le nostre future aspettative rispetto alla realtà. L'altra

modalità di reazione alle delusioni è di tipo *normativo* e si verifica allorché viene comunicata la persistenza delle nostre azioni e la conservazione delle nostre aspettative. A bene vedere, queste due disposizioni sono tipiche di due sottosistemi. La prima è assunta, come da nessun altro sottosistema, dalla scienza moderna, la cui funzione è confutare e rifiutare quelle descrizioni che non sono conformi alla realtà descritta. La seconda disposizione, quella normativa, è alla base della funzione del diritto, il quale s'incarica di difendere un certo insieme di aspettative contro quelle azioni che le disattendono.

Si capisce allora che la funzione del sistema giuridico riguarda anzitutto un problema *temporale* (Luhmann 1993 [2004, 142ss.]). Difatti, quanto più numerose e imprevedibili sono le reazioni (future) di alter che le azioni di ego (dirette al raggiungimento di un certo obiettivo) devono fronteggiare, tanto più diventa decisivo per ego conoscere quali sono le aspettative e le azioni che possono contare su un sostegno sociale e, pertanto, essere difese in caso di delusione e quali, invece, sono prive di sostegno, di difesa e, in alcuni casi, persino soggette a sanzioni. Si tratta di un'informazione importante, in grado di neutralizzare uno stato d'incertezza tipico di tutti i sistemi sociali. Nello stesso tempo, è chiaro che affidarsi alle une o alle altre aspettative e azioni comporta la differenza decisiva tra, da un lato, il vantaggio di poter conseguire i propri obiettivi (grazie al sostegno riservato al proprio agire) e, dall'altro, il costo di subire una delusione senza difese o, addirittura, d'incorrere in una sanzione contro le proprie azioni. Il meccanismo che offre questo tipo di informazioni (e di difese) è il diritto. Si vede dunque che, sul piano temporale, il diritto assume il compito di garantire che una serie di aspettative saranno ripetutamente confermate e difese ogniqualvolta verranno disattese. In questo senso, un elemento fondamentale della funzione del diritto consiste nella *stabilizzazione o generalizzazione temporale di aspettative normative di comportamento* (ivi, cap. 3). Ne consegue che lo sviluppo e il mantenimento di un certo ordine sociale sarà tanto più probabile quanto più consistenti saranno le informazioni (decisioni) fornite dal diritto e più effettiva la difesa delle norme.

Per completare l'illustrazione della funzione del diritto, bisogna considerare altri due elementi. Se si vuole elevare un'aspettativa al rango di norma giuridica – se si ha cioè l'obiettivo di conseguire la stabilizzazione operata dal diritto – l'aspettativa dovrà attraversare due processi selettivi. Il primo concerne il contenuto dell'aspettativa – la sua dimensione *materiale* (*Sachdimension*), secondo la terminologia della teoria dei sistemi sociali. Quali richieste possono essere trasformate in norme giuridiche? Si deve anzitutto trattare di contenuti di senso dotati di una certa intersoggettività – che può essere tale solo relativamente a certi contesti sociali. L'aspettativa di avvalersi del test del DNA per provare l'infedeltà del coniuge e disconoscere la paternità, per esempio, ha una qualche probabilità di essere soddisfatta se ci troviamo in una società che sa cosa è il DNA e che normalmente conferisce valore di verità alle operazioni di certi ruoli, come un esperto di genetica. Nello stesso tempo, sarà necessario che una tale aspettativa sia in qualche modo compatibile con altre norme del sistema giuridico nel quale potrebbe essere collocata. Nel nostro esempio, l'aspettativa

di avvalersi del test del DNA presupporrà, tra le altre cose, che esista un sistema giuridico disposto ad assegnare valore di prova giuridica alle perizie che ricorrono alle conoscenze della genetica. Nel momento in cui questi due requisiti – l'intersoggettività e compatibilità con l'ordinamento – saranno soddisfatti, vorrà dire che sarà stato individuato un contenuto di senso in qualche modo generalizzabile sul piano materiale – un contenuto che può, in altri termini, essere applicato in più circostanze e, quindi, essere tradotto in una norma, piuttosto che ridursi ad un'estemporanea ed eccentrica pretesa.

La candidatura di un'aspettativa alla "consacrazione" giuridica è normalmente seguita da un altro test. La funzione del diritto comprende, infatti, un terzo elemento, questa volta relativo ai costi *sociali* delle norme. Ancorché dotate di una qualche intersoggettività e compatibilità con l'ordinamento esistente, non tutte le aspettative di questo tipo possono essere trasformate in norme giuridiche se manca la legittimità da parte della società verso la loro applicazione. Se, in altre parole, non si riesce a neutralizzare il più possibile il dissenso dovuto al fatto che qualcuno deve pagarne i costi – ad esempio, quelli dipendenti dal ricorso a forme di responsabilità oggettiva, con la quale si obbligano certe persone a risarcimenti anche in assenza di colpa (Luhmann 1991 [1996, cap. 3]; vedi anche Tosini 2003b; 2005). La selezione delle aspettative (per essere o meno trasformate in norme giuridiche) tiene sempre conto in qualche misura della legittimità dell'aspettativa. Sarà anzitutto necessario che l'attività di un Terzo, arbitro o giudice rispetto alla disputa tra ego e alter – sia esso un organo per la produzione delle norme giuridiche o un ruolo preposto alla loro applicazione – possa contare su un consenso generalizzato. Questo consenso generalizzato, che chiamiamo *generalizzazione sociale* o *istituzionalizzazione*, dovrà essere comunque soddisfatto in qualche misura anche dalla specifica aspettativa che pretende di essere trattata come norma giuridica. A questo scopo, sappiamo che il sistema giuridico si avvale dei propri collegamenti con la politica e con le istituzioni democratiche per monitorare le variazioni del consenso verso il diritto vigente, con la possibilità d'introdurre variazioni utili a garantire la congruenza del sistema giuridico con l'evoluzione delle aspettative del proprio ambiente sociale. Possiamo, in definitiva, offrire una formulazione più esaustiva del compito sociale del sistema giuridico:

Visto in modo astratto il diritto ha a che fare con i costi sociali del vincolo temporale. Concretamente si tratta della funzione di stabilizzazione di aspettative normative mediante la regolazione della loro generalizzazione temporale, materiale e sociale [*Stabilisierung normativer Erwartungen durch Regulierung ihrer zeitlichen, sachlichen und sozialen Generalisierung*]. Il diritto rende possibile poter sapere con quali aspettative di trovi sostegno sociale e con quali no. Se c'è questa sicurezza di aspettative ci si può rivolgere alle delusioni della vita quotidiana con maggiore tranquillità; si può almeno contare sul fatto che non si verrà screditati nelle proprie aspettative. Se ci si può fidare del diritto ci si può permettere in misura maggiore fiducia o sfiducia rischiosa. Non da ultimo questo significa che si può vivere in una società più complessa, dove i meccanismi personali o interattivi della sicurezza della fiducia non sono più sufficienti [...]. (Luhmann 1993 [2004, 147-148]; vedi anche Luhmann 1972 [1977, 114])

Il secondo requisito che deve essere soddisfatto affinché si consolidi un sottosistema funzionale differenziato come il diritto è l'impiego di un (ed un solo) *codice binario* (Luhmann 1993 [2004, 93]). Analogamente all'uso da parte della scienza del codice vero/falso, anche il sistema giuridico è un ambito di comunicazione che si differenzia sulla base dell'impiego costante della (e del riferimento implicito o esplicito alla) distinzione lecito/illecito (*Recht/Unrecht*) (ivi, cap. 4). In altri termini, la prima caratteristica fondamentale di un'operazione propriamente giuridica è di essere una comunicazione che, come avviene ad esempio nel corso di un procedimento giudiziario, qualifica un'azione o un'aspettativa come lecita o illecita. Nel corso del medesimo procedimento, il riferimento ad altre distinzioni – come per esempio a quella economica tra avere/non avere (denaro) – è sempre possibile, ma comporta di fatto lo spostamento su un altro piano comunicativo. Nei confronti di altri codici, come quello economico, il sistema giuridico resta in linea di principio indifferente. L'applicazione di una sanzione, come ad esempio la reclusione, dipenderà dall'appurare, secondo criteri giuridici, che qualcuno ha commesso un'azione illecita. Il fatto che si constati che uno dispone o meno di denaro (o di tanto o poco denaro) potrà eventualmente concedere il vantaggio di pagarsi la cauzione e/o un buon avvocato. Ma l'applicazione del codice avere/non avere (denaro) non potrà sostituirsi *sic et simpliciter* a quella tra lecito / illecito, così trasformando un problema giuridico in un problema economico. Che la differenziazione del diritto moderno, fintanto che si dà, sia correlata al riferimento esclusivo a un codice specifico, è dimostrato dal fatto che i tentativi di subordinare la codificazione del sistema a quella di altri ambiti di comunicazione come l'economia o la politica sono normalmente registrati, ad esempio, come corruzione o abuso del diritto.

Posta l'assunzione esclusiva di un codice binario, va però rilevato che quest'ultimo non è, in quanto tale, in grado di decidere a favore dell'uno o dell'altro lato della distinzione (ivi, 190ss.). Questo problema è condiviso dagli sottosistemi della società. Anche il codice scientifico vero/falso non comprende in sé i criteri per stabilire la verità o meno di una teoria. Questo è possibile solo con l'impiego dei metodi e con il costante riferimento alle conoscenze scientifiche pre-esistenti ritenute vere. Allo stesso modo, il sistema giuridico ricorre a propri *programmi* tutte le volte che si tratta di applicare il proprio codice (ivi, cap. 4). Ne sono esempi tutti quegli elementi presenti nelle norme costituzionali, nelle leggi ordinarie, nei codici e nelle sentenze delle corti superiori che fissano i criteri per pervenire alla decisione se una certa azione o aspettativa – come ad esempio la richiesta di risarcimento sulla base di un presunto diritto alla salute – possa ritenersi lecita o illecita. Più precisamente, l'obiettivo dei programmi non è semplicemente prendere una qualche decisione, bensì di vincolare tutto il processo decisionale in modo tale che sia conforme al diritto, che sia cioè un prodotto giuridico, piuttosto che l'espressione di altri valori o interessi estranei al sistema giuridico, come ad esempio i valori religiosi del giudice o gli interessi economici di una delle parti. Ogniqualevolta questo tentativo di vincolare le decisioni ha successo, saremo in

presenza di ciò che nella teoria dei sistemi viene solitamente indicato come *determinazione strutturale (Strukturdeterminazion)* (ivi, 85). Proprio come una proposizione scientifica può dirsi scientificamente corretta finché la sua pretesa di verità non viene messa in discussione con la constatazione di errori logici, metodologici o con la rilevazione di nuovi dati, allo stesso modo una decisione giuridica può continuare a rivendicare lo status di decisione giuridicamente valida fintanto che è in grado di resistere a ogni tentativo di dimostrare la mancanza di conformità al diritto. È questa la seconda caratteristica fondamentale che fa di una decisione un'operazione propriamente giuridica.

La *validità giuridica (Rechtsgeltung)* è, da questo punto di vista, il dispositivo col quale viene simbolizzata o marcata l'appartenenza di una comunicazione al sistema giuridico (ivi, 122ss.). Ciò è tipico di meccanismi simili, riscontrabili in altri sottosistemi. Nella teoria dei sistemi sociali, questi meccanismi sono indicati come *mezzi di comunicazione generalizzati simbolicamente (symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien)* (Luhmann 1997, 316-196; Luhmann, De Giorgi 1992, 105-162; vedi anche Cevoloni 2003a; Tosini 2006b). La loro funzione consiste nel rendere probabile l'accettazione da parte di alter di un atto comunicativo di ego. Dopo i due problemi (che abbiamo segnalato nel secondo paragrafo) dati dall'improbabilità che l'atto comunicativo raggiunga il destinatario e che sia compreso, quello dell'accettazione è il terzo problema fondamentale che minaccia continuamente la riproduzione dei sistemi sociali. Il denaro nel sistema economico, la verità nella scienza e il potere nella politica sono esempi di mezzi di comunicazione generalizzati simbolicamente. La validità giuridica opera nello stesso modo. Proprio in virtù del fatto che contrassegna l'appartenenza di una decisione al sistema giuridico, questo dispositivo ne segnala, come si è visto, la conformità al diritto valido e fa sì che la medesima decisione, a differenza di altre squalificate per la loro difformità, venga più facilmente accettata come premessa per (e come condizionamento di) ulteriori decisioni.

5. Collegamenti strutturali e differenziazione interna

Una delle ipotesi più importanti della teoria dei sistemi sociali è che il processo di differenziazione interna alla società ha come esito la creazione di una moltitudine di ambiti di comunicazione (diritto, politica, economia, arte, religione, scienza, sistema educativo, ecc.) dotati di una propria autonomia, evidenziata dal fatto che le decisioni adottate in ognuno di questi sottosistemi seguono e sono determinate da specifici e corrispondenti criteri i quali rigettano l'interferenza di influenze esterne. Un esempio noto è la resistenza che il sistema economico manifesta nei confronti di quegli interventi della politica che cercano di alterare i prezzi determinati dalle logiche interne al mercato. Ancorché autonomi, questi sottosistemi non vanno tuttavia considerati come involucri isolati dal loro ambiente. Come abbiamo ricordato, l'autonomia dei sistemi è un fatto che si registra a livello delle operazioni e delle strutture. I sistemi gestiscono in modo indipendente la costruzione dei propri elementi e in tutte le loro

operazioni si basano su programmi che sono, a loro volta, il prodotto di precedenti operazioni dello stesso sistema. Ne è un esempio il modo in cui operano gli organismi – vale a dire l'autonomia con la quale sintetizzano le molecole di cui sono fatti e con la quale regolano le relazioni tra tessuti, organi e apparati. Nella realtà, nessun sistema potrebbe esistere senza collegamenti con l'ambiente. Questi collegamenti servono a reperire certe risorse. Ma hanno il costo di creare alcuni condizionamenti provenienti dai sistemi situati nell'ambiente con i quali il sistema entra in contatto e ai quali deve cercare di adattarsi. In questo senso, sappiamo che vi sono continui interscambi tra i sistemi organici e l'ambiente naturale, ma anche tra i sistemi sociali e sistemi psichici. Persino i contatti tra i sottosistemi della società sono mediati da vari dispositivi che hanno esattamente la funzione di favorire un reciproco adattamento dei sistemi nonostante l'imperativo dell'auto-determinazione strutturale che ognuno segue nel corso della propria riproduzione. Nella teoria dei sistemi sociali, questi dispositivi prendono il nome di *collegamenti o accoppiamenti strutturali (strukturelle Kopplungen)* (Luhmann 1997, 92ss. e 776-789; Luhmann, De Giorgi 1992, 30ss.).

La *costituzione* di uno Stato è un esempio di accoppiamento strutturale e serve a regolare i rapporti tra l'autonomia del sistema giuridico e quella del sistema politico (Luhmann 1990; 1993 [2004, cap. 10]; 2000a, cap. 10; vedi anche Corsi 2001; Tosini 2003a; 2006b; 2007). Due sono le modalità in base alle quali opera un accoppiamento strutturale: l'una è data dai *processi di scambio di risorse* tra l'uno e l'altro sistema; l'altra, dai *processi di reciproco condizionamento* che conseguono dalla prima modalità. Consideriamo il primo tipo di processi. È chiaro che i due sistemi si sfruttano reciprocamente già ad un livello molto elementare: da un lato, ego, che comanda, si serve del diritto, seppur nei limiti del diritto stesso, per realizzare il proprio potere contando sul fatto che l'aderenza al diritto favorirà il consenso di alter; dall'altro, il diritto si serve della politica nel momento in cui fa ricorso alla coercizione fisica per rendere effettivi i vincoli giuridici (Luhmann 1981 [1990, cap. 5]). Esiste tuttavia un livello più avanzato di interscambio, che ha direttamente a che fare con la differenziazione moderna tra i due sistemi. Si tratta dell'esigenza, per ognuno dei due sottosistemi, di risolvere ciò che indichiamo come *problema di autoreferenza* (Luhmann 1990; vedi anche Tosini 2007). Quest'espressione indica il fatto che la conquista della propria autonomia decisionale – in base alla quale nessun altro criterio o riferimento deve essere considerato all'infuori di quelli propri del sistema – è correlata al rischio di un'eccessiva interdipendenza interna, i cui effetti sarebbero isolamento, disordine interno (entropia), perdita di contatto con l'ambiente e, quindi, disadattamento (Luhmann 1981 [1990, 161]).

Il fattore all'origine di questo rischio è fondamentalmente di tipo cognitivo e ha a che fare con l'osservazione interna ai sistemi. Nel caso del diritto, il problema è originato dalla riflessione (interna al sistema giuridico) sui fondamenti delle decisioni giuridiche. Come abbiamo visto, la specificità del diritto moderno consiste nella pretesa che le decisioni giuridiche siano guidate da criteri propriamente giuridici, a loro volta stabiliti da decisioni giuridicamente

valide – ciò che abbiamo indicato come determinazione strutturale. In linea di principio, questa pretesa va applicata a tutte le decisioni. Dal punto di vista genetico, vuol dire che si è in grado di risalire ad una decisione giuridica che, per il fatto di non essere soggetta ad ulteriori problematizzazioni, offra un fondamento indiscutibilmente valido al processo decisionale. Tuttavia, su ogni tentativo di pervenire alla decisione ultima (a-problematica perché indiscutibile) incombe sempre un problema logico, che dipende da un uso ricorsivo del codice binario del sistema giuridico. Ogni volta che si distingue tra lecito e illecito può sorgere la questione se la decisione che applica questa distinzione sia essa stessa lecita o illecita. Ne consegue il rischio di un paradosso: difatti, l'incertezza che la decisione sia lecita (e, quindi, la possibilità che sia illecita) renderebbe arbitrario e non più decidibile se ciò che è stato qualificato dalla decisione sia lecito o illecito. Se ad ogni decisione si ripresentasse questo problema, si svilupperebbe un regresso all'infinito, senza alcuna possibilità di una fondazione giuridica certa. Si verificerebbe un completo ripiegamento del diritto su stesso, peraltro in una condizione nella quale ogni decisione sarebbe arbitraria e, nello stesso tempo, valida – con l'effetto che qualunque decisione potrebbe essere usata per fondare ogni altra decisione. Si avrebbe così un'autoreferenza arbitraria (ivi, 161), vale a dire uno stato di eccessiva o completa interdipendenza interna, col conseguente pericolo di isolamento, disordine (entropia), perdita di contatto con l'ambiente e, quindi, disadattamento. È chiaro che questo non è il modo in cui opera normalmente il sistema giuridico. Ma, proprio per questo, se il rischio che abbiamo segnalato è un problema reale, la questione a cui rispondere è con quali stratagemmi il sistema giuridico riesca a scongiurarlo e ad approdare ad una condizione di ordine e di adattamento. La soluzione consiste nel raccordo col sistema politico attraverso il dispositivo della costituzione e, più precisamente, nel riferimento ad eventi fondativi straordinari come certe eccezionali convezioni o assemblee nelle quali si esprime una speciale (e, perciò stesso, insindacabile) volontà – che nella modernità assume normalmente la forma del potere costituente del popolo (si pensi alla teoria dell'abate Sieyès durante la Rivoluzione francese) (Tosini 2007):

La costituzione è dunque quella forma nella quale il sistema giuridico reagisce alla propria autonomia. In altri termini, la costituzione deve rimpiazzare quei sostegni esterni che erano stati postulati dal giusnaturalismo. Essa sostituisce sia il diritto naturale nella sua più tradizionale versione cosmologica, sia il diritto razionale con il suo concentrato di teoria trascendentale che si autoriferisce a una ragione che giudica se stessa. Al posto di quest'ultima, subentra un testo in parte autologico. E cioè, la costituzione chiude il sistema giuridico disciplinandolo come un ambito in cui essa ricompare a sua volta. Essa costituisce il sistema giuridico come sistema chiuso mediante il suo reingresso nel sistema. [...]. [C]iò avviene attraverso regole di collisione che garantiscono il primato della costituzione; inoltre mediante disposizioni relative alla modificabilità – non modificabilità della costituzione; e ancora: mediante la predisposizione nella costituzione di un controllo di costituzionalità del diritto; e non da ultimo: invocando solennemente l'istanza costituente e la sua volontà di per sé vincolante. La costituzione dice io a se stessa. (Luhmann 1990 [1996, 94])

Il sistema politico, per parte sua, incorre in un problema di autoreferenza analogo, dipendente dalla ricerca dei fondamenti della sovranità politica (Luhmann 1990). Da un punto di vista genetico, si tratta anche in questo caso d'individuare, per ogni processo decisionale, una decisione che possa dirsi senz'altro legittima e in grado di legittimare le altre decisioni. Ma, proprio ogniqualvolta si stabilisce l'esistenza di una decisione sovrana legittima, è sempre possibile la problematizzazione della sovranità. Qui il paradosso dipende da un uso ricorsivo del codice del sistema politico – che caratterizziamo tramite la distinzione superiorità/inferiorità di potere (*Machtüberlegenheit/Machtunterlegenheit*) (Luhmann 2000a, 88). Il paradosso sorgerà qualora diventi incerto se la decisione di qualificare un comando come dotato di un potere superiore rispetto ad altri comandi sia essa stessa dotata o meno di un potere superiore. Il rischio è che, anche in tal caso, si sviluppi un regresso all'infinito concomitante all'osservazione dell'arbitrio di ogni decisione. Un rischio che potrebbe condurre, proprio come per il diritto, a uno stato di autoreferenza arbitraria, cioè di elevata interdipendenza interna – e, quindi, anche in tal caso, di disordine (entropia), perdita di contatto con l'ambiente e disadattamento. In modo speculare all'azione del sistema giuridico, la soluzione per impedire questo esito consiste nel riferimento da parte del sistema politico ad una risorsa esterna, rinvenibile nelle patrimonio semantico del diritto. Nelle fasi costituenti, in particolare, è usuale che il sistema politico ricorra all'idea di una qualche legittimità superiore o di un qualche diritto superiore attribuito a quel potere costituente del popolo che decide sulla costituzione (e, anche in questo caso, la teoria di Sieyès del potere costituente è senz'altro paradigmatica) (Tosini 2007).

Questa ricostruzione dell'accoppiamento strutturale tra diritto e politica rimarrebbe, tuttavia, incompleta se non prendessimo in considerazione la seconda modalità in base alla quale opera un accoppiamento strutturale. Si tratta dei *processi di reciproco condizionamento* (Tosini 2003a; 2006b; 2007). Difatti, nel momento in cui il sistema giuridico ricorre alla politica per risolvere i propri problemi di autoreferenza (dipendenti dalla questione della fondazione delle decisioni giuridiche), il diritto accorda, come abbiamo visto, uno status particolare a certe decisioni politiche costituenti e a certi organi istituiti dal processo costituente. A questi organi viene riconosciuta la facoltà di condizionare le decisioni del sistema giuridico – com'è del tutto normale nel caso dell'attività legislativa dei parlamenti. Nello stesso tempo, nel momento in cui il sistema politico usa il riferimento al diritto per risolvere il paradosso della sovranità, la politica si subordina al principio della costituzionalità e della legalità delle decisioni. Il risultato di questo reciproco riferimento e condizionamento dei due sistemi è ciò che oggi conosciamo come *Stato costituzionale democratico di diritto* (cfr. Habermas 1992).

Analogamente alla differenziazione interna alla società, anche il sistema giuridico è dotato di propri sottosistemi. Si può osservare una duplice differenziazione. La prima è la *differenziazione tra giurisprudenza e legislazione* (Luhmann 1993 [2004, cap. 7]). La giurisprudenza è l'attività dei tribunali. Un modo semplicistico per descrivere questo settore del diritto consiste nel

trattarlo come una mera applicazione delle decisioni giuridiche prese dagli organi preposti a legiferare (ad esempio, i parlamenti). Secondo questa visione, quello tra legislazione e giurisprudenza sarebbe un rapporto asimmetrico, entro il quale la posizione dominante e di controllo spetterebbe alla legislazione. Nella realtà, sappiamo che esiste un vero e proprio diritto prodotto in ambito giurisprudenziale (il cosiddetto *judge-made law*). Pertanto, la relazione tra legislazione e giurisprudenza assomiglia semmai ad una relazione circolare, in base alla quale l'una e l'altra componente del diritto si controllano e si influenzano reciprocamente (ivi, 278).

Rispetto alla tesi del rapporto asimmetrico tra giurisprudenza e legislazione, si potrebbe parlare, alternativamente, di una *differenziazione interna al sistema giuridico basata sulla forma centro/periferia*, nella quale il centro è costituito dai tribunali e la periferia dalla legislazione. Per completezza, alla periferia andrebbe aggiunto anche il settore dei contratti – un settore che, senza dubbio, genera proprie norme giuridiche (ivi, 291ss.). La legislazione e i contratti rivestono il ruolo di punti di connessione con l'ambiente del sistema giuridico, operando cioè come filtri delle irritazioni che giungono dalla società. Al centro, formato dai tribunali, compete, invece, un processo decisionale che ha la funzione di stabilire la corretta applicazione delle norme provenienti dalla periferia, di controllarne la validità e di risolvere eventuali incompatibilità o vuoti presenti nella massa di tali norme. In questo modo, i tribunali costituiscono un sottosistema differenziato del sistema giuridico che ne assicura la competenza universale, intesa come la capacità di decidere in tutti i casi in cui al diritto è richiesta la soluzione di un problema normativo. Com'è noto, questo fatto viene solitamente indicato come divieto del diniego di giustizia (*Verbot der Justizverweigerung*) (ivi, 284ss.).

Parallelamente a questa prima differenziazione, ne esista una seconda, interna alla giurisprudenza, consistente in quella *differenziazione gerarchica* che vede la presenza di certi tribunali – come le corti di cassazione o le corti costituzionali – dotati di poteri superiori rispetto alla parte rimanente degli organi giurisprudenziali, dei quali possono vincolare le decisioni (ivi, 291ss.). A conferma della centralità della giurisprudenza nel sistema giuridico, va altresì rilevato che in alcuni casi le decisioni di questi tribunali diventano vincolanti per l'intero sistema giuridico, inclusa quindi la legislazione. Già da questa riflessione sulla differenziazione interna al sistema giuridico, si constata che nella società moderna, malgrado il primato della differenziazione funzionale, restano in vario modo operative anche le altre forme di differenziazione – quella basata sulla distinzione tra centro e periferia, nel caso della legislazione; quella gerarchica nell'ambito della giurisprudenza; infine, si porrebbe aggiungere, quella segmentaria, visibile nella presenza di diversi ordinamenti giuridici corrispondenti ai diversi Stati nazionali.

6. Evoluzione e problemi di stabilizzazione del sistema giuridico

La teoria dell'evoluzione è quel capitolo della teoria dei sistemi che si occupa del modo in cui i sistemi, nel corso della propria esistenza, trasformano le proprie strutture. Questa teoria non intende scoprire leggi deterministiche che regolerebbero quelle trasformazioni, ritenendo questo impossibile, nella misura in cui l'evoluzione è composta da una serie di processi fortemente soggetti a casualità, che, come tali, precludono il controllo di tutte le possibili variabili in gioco. La più limitata ambizione della teoria dell'evoluzione consiste, piuttosto, nell'individuare i meccanismi fondamentali che rendono possibile l'evoluzione, in generale, e la segnalazione, nei contesti sociali particolari di volta in volta esaminati, dei corrispondenti empirici di tali meccanismi (Luhmann 1993 [2004, 232]; 1997, 413-456; Luhmann, De Giorgi 1992, 169-191).

Di evoluzione è il caso di parlare solamente se sono rilevabili tre momenti o meccanismi fondamentali: la variazione, la selezione e la ristabilizzazione. Anzitutto, ha senso parlare di evoluzione se qualcosa di nuovo può essere assunto nelle strutture di un sistema accanto a (o in sostituzione di) qualcos'altro di pre-esistente. Ciò presuppone una *variazione* (Luhmann 1997, 456-473; Luhmann, De Giorgi 1992, 191-203). La variazione è situata a livello delle singole operazioni. Essa consiste sostanzialmente in una possibilità di trasformazione del corso della riproduzione del sistema, il quale, come sappiamo, è guidato dalle proprie strutture. Le strutture dei sistemi sociali sono strutture di aspettative. La variazione non è, però, una semplice devianza, nel senso che all'aspettativa di un'azione specifica (cioè di un atto comunicativo) o di un certo tipo di azioni se ne connette semplicemente una con un grado maggiore o minore di incompatibilità. Non va certo contestato che le azioni devianti siano un repertorio di possibilità alternative per la riproduzione del sistema. Tuttavia, affinché possano essere captate a livello strutturale come possibilità di un mutamento sarà necessario che si realizzi almeno una comunicazione che ne esprime l'aspettativa. In questo senso, nel caso del sistema giuridico, la variazione consiste nella *comunicazione di aspettative normative inattese*, che non sono cioè riconosciute dal diritto vigente (Luhmann 1993 [2004, 243ss.]). Analogamente, nell'ambito della scienza, per esempio, la variazione è data dalla comunicazione di nuovi teoremi che pretendono di essere riconosciuti come proposizioni vere. Corrispondenti empirici della variazioni sono accertabili per la politica, l'economia, l'arte, i mass media, l'educazione e la religione.

La *selezione* è il meccanismo dell'evoluzione che stabilisce se a qualcosa può essere o meno riconosciuto un effetto di condizionamento sulla programmazione della riproduzione del sistema (Luhmann 1997, 473-485; Luhmann, De Giorgi 1992, 203-211). Il riferimento della selezione sono, pertanto, le strutture – i dispositivi che in ogni sistema hanno esattamente la funzione di programmarne la riproduzione. Restando al livello dei sistemi sociali, si vede che, da una parte, la variazione mette in campo novità rispetto a quelle aspettative esistenti che guidano la riproduzione del sistema; dall'altra, la selezione interviene decidendo se tali novità possano o meno essere assunte

come nuove componenti della struttura di aspettative. A questo punto, la selezione può essere negativa o positiva, a seconda che la decisione comporti il rifiuto o l'accettazione di tale assunzione. Di nuovo, corrispondenti empirici di tale meccanismo possono essere rinvenuti in tutti i sottosistemi della società moderna. Nel caso del sistema giuridico, per esempio, la selezione consiste nella decisione – nell'ambito dei *procedimenti giuridici* (ad esempio, di tipo giudiziario) – se la rivendicazione di un particolare diritto, che si presenta come un'innovazione rispetto alle norme vigenti, possa o meno essere riconosciuta come lecita (Luhmann 1993 [2004, 247ss.]). Come a volte accade nella giurisprudenza, è possibile che si verifichi una selezione positiva – questo è il caso, per esempio, del riconoscimento dei recenti, cosiddetti nuovi diritti, come il diritto alla salute e il diritto all'ambiente salubre – e che, conseguentemente, quella particolare aspettativa riesca a condizionare il corso del procedimento e, eventualmente, di altri procedimenti. Anche questo è possibile nel sistema della comunicazione scientifica, quando determinati teoremi, nel corso di un dibattito, ottengono un riconoscimento e divengono, pertanto, in grado di condizionare l'esito della comunicazione scientifica. In generale, per tutti i sottosistemi della società moderna, la selezione è guidata dai rispettivi media simbolicamente generalizzati. Sappiamo che, nel sistema giuridico, questa funzione è svolta dalla validità giuridica.

La *ristabilizzazione* è un intervento che produce un riassetto del sistema, consistente nell'integrazione della nuova componente selezionata positivamente entro la struttura complessiva dello stesso sistema (Luhmann 1997, 485-498; Luhmann, De Giorgi 1992, 211-218). Questo terzo meccanismo equivale, in altre parole, al riordino o alla riorganizzazione delle strutture del sistema attraverso l'acquisizione di una nuova componente strutturale – stimolata, prima, da una variazione, e riconosciuta, in un secondo momento, da una selezione positiva. Se questo riassetto ha luogo, si è soliti parlare di un'*acquisizione evolutiva* (*evolutionäre Errungenschaft*) (Luhmann 1997, 505-517; Luhmann, De Giorgi 1992, 221-229). Ciò richiede un'elaborazione particolare, che si può riscontrare in tutti i sottosistemi della società moderna. Nel caso del sistema giuridico, per esempio, la ristabilizzazione si può osservare nell'azione di *specifici tribunali in sinergia con la dottrina* (*Rechtsdogmatik*) (Luhmann 1993 [2004, 255ss.]). Se si dà il caso che, nel corso di determinati procedimenti, ma non in altri, venga riconosciuta validità ad un diritto, si porrà allora la questione di come il sistema giuridico debba rapportarsi a questa condizione di sostanziale inconsistenza interna. I tribunali superiori – come, per esempio, le corti di cassazione e le corti costituzionali – insieme con la dottrina, possono optare per una convalida di quella selezione positiva, disponendo, nel contempo, che sia seguito un determinato orientamento, in modo da assicurare una coerenza delle decisioni del sistema giuridico nel suo complesso. Anche la scienza ha conosciuto nel corso della propria storia molti riassetti interni, in seguito all'assunzione di nuove teorie. In questo caso, la ristabilizzazione è competenza delle epistemologie, con le quali si cerca di ristrutturare il sistema alla luce di nuove conoscenze selezionate

positivamente. Situazioni analoghe sono presenti, come al solito, anche negli altri sottosistemi.

Nella società contemporanea, i processi di *ri*-stabilizzazione si verificano pressoché senza soluzione di continuità, dal momento che i sottosistemi funzionali sono perennemente soggetti a variazioni e cambiamenti strutturali:

Nella prospettiva della teoria dell'evoluzione ciò che colpisce [...] è il fatto che i sistemi di funzione sono stabilizzati sulla variazione, così che il meccanismo della stabilizzazione funge insieme come motore della variazione evolutiva. Questo accelera l'evoluzione sociale in una misura che fino ad ora non si era mai conosciuta. Sembra che stabilizzazione e variazione si producano simultaneamente. È per questo motivo che si sono potuti scegliere criteri di selezione che, da una parte sono svincolati da ogni legame con una morale del dovere esteso al livello complessivo della società, dall'altra rinunziano a prendere in considerazione in qualsiasi modo la stabilità: solo così una semantica seriamente proposta ha potuto concepire come eventi non devianti la novità, la critica, il cambiamento, cioè la variazione in quanto tale, e ha potuto persino accoglierli come auspicabili. [...]. Il risultato che ne scaturisce è costituito dalla incredibile frequenza della trasformazione che caratterizza le strutture del sistema della società e che può essere percepita nella durata della vita di un singolo uomo. (Luhmann, De Giorgi 1992, 216)

Ciò dipende dal modo in cui la società si rapporta al futuro. Come abbiamo visto nel terzo paragrafo, i sottosistemi osservano il futuro come un orizzonte di possibilità in cui poter perseguire innovazioni rispetto al presente. Ciò si discosta radicalmente dalla concezione delle società pre-moderne, per le quali il futuro era regolato da un ordinamento superiore e, come il presente, doveva essere affrontato attendendosi rigorosamente alla tradizione. Ne consegue che, sul piano delle operazioni dei sottosistemi funzionali della società moderna, l'apertura al futuro comporta inevitabilmente un'accentuata *variabilità strutturale*. La frequente ristrutturazione dei sottosistemi è stimolata dalla previsione di guadagni di efficienza per l'assolvimento delle rispettive funzioni. In alcuni casi, la società osserva il prodotto del cambiamento strutturale esattamente in questo modo – cosicché la contingenza strutturale viene descritta come un fatto positivo. Ma questo è solo un lato della medaglia. Difatti, la ristrutturazione dei sistemi è altresì correlata all'osservazione da parte della società di effetti collaterali, che la società stessa imputa alle operazioni dei sottosistemi. Il che comporta la percezione della contingenza strutturale come una condizione negativa, tanto più marcata quanto maggiore è l'entità e la frequenza di avvenimenti ritenuti dannosi. È tipica della società contemporanea la tendenza a registrare un insieme crescente di condizioni negative attribuibili a decisioni prese nella società, piuttosto che a fattori naturali (Beck 1986; Beck, Giddens, Lash 1994). Il concetto di *rischio* serve esattamente ad indicare questa selezione dell'imputazione: più precisamente, una forma di osservazione realizzata *nel* sistema di comunicazioni della società, il cui risultato è la connessione causale tra un danno, una lesione o una perdita, da una parte, e una comunicazione o azione elaborata *nella* società stessa da un qualche attore sociale, dall'altra (Luhmann 1991 [1996, cap. 1]). La conseguenza più importante dell'assunzione di questa prospettiva, che si

potrebbe chiamare *prospettiva del rischio*, è la problematizzazione più o meno radicale delle strutture decisionali che guidano i sottosistemi funzionali, proprio nella misura in cui è ad esse che viene imputata la responsabilità di determinate conseguenze negative. Com'è facile immaginare, ciò diventa, a sua volta, una fonte aggiuntiva di variabilità strutturale, nella misura in cui alla problematizzazione delle strutture cui sono imputati i danni segue un processo d'innovazione volto a rendere le operazioni dei sistemi meno rischiose.

Negli ultimi decenni, l'imporsi della prospettiva del rischio ha avuto effetti significativi sull'evoluzione del sistema giuridico. In alcuni casi, il diritto ha optato per soluzioni giuridiche che richiedono l'assunzione interna al sistema di questa prospettiva. La qualcosa è problematica, una volta appurato che diritto e rischio sono due modi diversi, se non opposti, di rapportarsi al futuro o, detto in altro modo, due differenti forme di *vincolo temporale (Zeitbindung)* (Luhmann 1991 [1996, cap. 3]; 1993 [2004, 154ss.]; vedi anche Tosini 2003a; 2003b; 2005). Mentre la funzione del diritto consiste nell'assicurare la resistenza e la difesa delle aspettative rispetto agli eventi che le disattendono, il rischio (inteso come schema di osservazione) comporta la problematizzazione delle proprie aspettative e delle azioni corrispondenti ogniqualvolta a questa venga attribuito un qualche evento probabile o effettivo ritenuto dannoso. L'innesto nel diritto di questo schema di osservazione comporta, per così dire, lo snaturamento delle operazioni giuridiche. Un esempio è il fatto che, al fine di compensare certi tipi di danni connessi allo sviluppo tecnico, alcuni ordinamenti giuridici (*in primis*, quello statunitense) sono ricorsi all'imputazione della responsabilità e all'obbligo di risarcimento anche in assenza di colpa (responsabilità oggettiva) – in altre parole, nonostante la conformità della propria condotta alle norme giuridiche. L'effetto è qualcosa di più di quel normale apprendimento che il sistema giuridico sperimenta nel corso della propria evoluzione, cioè nel momento in cui, come abbiamo visto, determinate variazioni – come per esempio l'aspettativa della tutela di un qualche nuovo diritto – vengono selezionate positivamente e, infine, inserite nell'apparato normativo dello stesso sistema:

Lo spostamento verso l'orientamento alle conseguenze, con l'obbligo problematico a tenere presente il futuro, concerne più o meno tutto il diritto. Accanto a ciò ci sono però anche dei problemi speciali, nei quali si può vedere in modo particolarmente chiaro l'infiltrazione dell'orientamento al rischio nel diritto: per esempio il diritto concernente la responsabilità e al suo interno quello riguardante la responsabilità oggettiva [*Gefährdungshaftung*]. Il problema in questo caso è che un'azione viene permessa ed è quindi *legale*, ma in caso di danno si è *lo stesso* obbligati al risarcimento. Il motivo giuridico-politico è dato naturalmente dal fatto che, altrimenti, dati i rapporti moderni, si dovrebbero proibire sempre più azioni, cioè le si dovrebbe rendere illegali, anche se nel decorso tipico non ci sarebbe da attendersi nessun danno. In altre parole, si tratta di lasciare a un eventuale danneggiatore il calcolo del suo rischio, ma anche di lasciar perdere. In questo modo, si intacca tuttavia il chiaro codice ragione / torto e lo si limite nel suo valore di orientamento. (Luhmann 1991 [1996, 72-73])

Nel caso che stiamo considerando, il fatto straordinario è che determinate norme vengono sì stabilizzate, ma *a condizione* che non si verifichino particolari

eventi, osservati come danni ingiusti. Questi possono giustificare la sospensione di questa stabilizzazione. Pur rimanendo valide anche al tempo del danno, le norme entrano in una temporanea fase di “emergenza” che le “congela”, al fine di garantire certe richieste di compensazione. Ricordiamo l’esempio di un’impresa obbligata nel 1982 da un tribunale americano al risarcimento di alcuni operai colpiti da patologie causate dall’amianto – e questo benché per tutto il tempo del contatto con questo materiale non esistesse alcuna norma giuridica che lo vietasse (Tosini 2002; 2005). Una condizione di questo tipo equivale ad una continua interferenza con la funzione del diritto – con seri problemi di stabilizzazione per l’intero ordinamento.

La ragione fondamentale per la quale il diritto si sottopone in questo modo alla prospettiva del rischio è l’esigenza di controllare una crescente massa di tensioni sociali innescate, ad esempio, dai rischi tecnologici – si pensi a quelli in campo industriale per gli effetti sull’ambiente e sulla salute. Nel contempo, gli accadimenti dannosi difficilmente imputabili alla violazione di norme (si pensi ancora al caso dell’esposizione all’amianto) sono tali, nel presente, anche e soprattutto perché non erano prevedibili e quindi codificabili nel passato. Allo stesso modo, altri eventi futuri non saranno imputabili alla violazione di norme, perché, daccapo, oggi non sono prevedibili. In queste condizioni, la normazione giuridica è affetta da un inevitabile stato di cronica arretratezza. L’opzione di vietare le attività dalle quali dipendono i danni resta impraticabile – l’estrazione e il trasporto del petrolio, per esempio, ancorché altamente rischiosi, non sono stati vietati per il solo fatto che da queste attività dipendono o potranno dipendere effetti negativi. Ma, proprio a causa di questa impraticabilità, permane l’urgenza di controllare le tensioni sociali che dipendono da questi effetti.

I *movimenti sociali* riescono senz’altro a far emergere nel sistema di comunicazione i rischi tematizzandoli come problemi dotati di costi sociali (Luhmann 1995; vedi anche Cevolini 2003b; Tosini 2004). Ma le proteste e le azioni dimostrative sono perturbazioni che possono sempre degenerare in scontri o violenza – in altre parole, in condizioni che si ripercuotono negativamente sulla riproduzione dei sistemi sociali. I meccanismi del sistema giuridico sono tra le soluzioni più adottate dalla società per controllare queste tensioni. Infatti, i procedimenti giuridici operano come canali adatti alla gestione dei conflitti. In una certa misura, sono in grado di scongiurare il pericolo di disordine e violenza. Ma, per conseguire questo risultato, il diritto deve sempre avere a disposizione degli appigli o degli “attrattori” del conflitto – che siano diritti, nuovi diritti o principi speciali di imputazione della responsabilità – ognuno in grado di suscitare (e in una certa misura di soddisfare) l’aspettativa di una tutela e di un risarcimento rispetto ai rischi della società moderna. In questo senso, come ha ipotizzato Luhmann, le prestazioni del diritto, congiuntamente ad altri meccanismi di controllo delle tensioni sociali, costituiscono una sorta di *sistema immunitario della società*.

La tesi che intendiamo sostenere è che il sistema giuridico funge da sistema immunitario della società. Non intendiamo dire con ciò che il diritto possa essere compreso adeguatamente sulla base di questa sola funzione; il diritto produce infatti anche, ed essenzialmente, certezze per aspettative di comportamento non-ovvie. Ma tale funzione di generalizzazione di aspettative in vista di aspettative di comportamento rischiose sembra essere collegata con il sistema immunitario della società. [...]. Il diritto non serve ad evitare il conflitto; se confrontato con la repressione dei conflitti, in uso nelle società vicine ad un modello interazionistico, esso comporta anzi un'enorme moltiplicazione dei possibili conflitti. Il diritto cerca soltanto di evitare l'attuarsi violento dei conflitti, fornendo per ogni conflitto forme di comunicazione appropriate. [...]. Il diritto serve a continuare la comunicazione con altri mezzi. Esso è appropriato alla società non soltanto se recepisce i conflitti che si verificano, ma, più propriamente, solo quando riesce a produrre un numero sufficiente di conflitti, ed a mettere a disposizione una sufficiente complessità interna per il loro trattamento. [...]. Con questo schema [lecito/illecito] esso tuttavia deve tutelare, per quanto possibile, l'autopoiesi del sistema di comunicazione rappresentato dalla società, difendendola dal maggior numero possibile di perturbazioni che tale sistema produce dal proprio interno. (Luhmann 1984 [1990, 578-581]; vedi anche Luhmann 1993 [2004, 171]; e Tosini 2002; 2003a; 2003b; 2005)

Lo sforzo di controllare le tensioni sociali equivale al tentativo di mantenere aperto il sistema giuridico alle nuove richieste di intervento provenienti dalla società o, detto in altri termini, di far sì che la propria strutturazione sia il più possibile congruente con la complessità dell'ambiente sociale – un'esigenza che nella teoria dei sistemi è anche indicata come *requisite variety* (Luhmann 1981 [1990, cap. 11]). Ciò comporta, come si è visto, un interminabile processo di apprendimento, che assume forme radicali nel caso del trattamento giuridico nel rischio – ad esempio, nel ricorso al principio della responsabilità oggettiva. A causa di questa propensione, sul sistema giuridico incombe costantemente il pericolo di una condizione di incompatibilità o di incoerenza nei rapporti tra le norme che formano l'ordinamento. Posto che, secondo Luhmann, oggi la *giustizia* può essere concepita soltanto come garanzia della consistenza delle decisioni giuridiche, vediamo che uno dei maggiori problemi che il sistema giuridico è attualmente costretto a risolvere consiste nel trovare un equilibrio (o, se si vuole, un compromesso) tra questa esigenza – che Luhmann (1993 [2004, cap. 5]) indica come *complessità adeguata* del sistema – e la disponibilità a variare e a mutare continuamente le proprie strutture per fronteggiare in modo efficiente la complessità dell'ambiente (*requisite variety*).

7. Considerazioni critiche

Tra le critiche alla teoria di Luhmann, quella forse più diffusa sostiene che questo autore si limita a dire cose del tutto risapute con un gergo complicato. Ogni teoria scientifica ha un apparato di segni e significati, i quali, per un osservatore esterno, posso senz'altro apparire come un gergo. È inevitabile. Ma, quando questa percezione è presente nella scienza e chi percepisce in questo modo è un componente del sistema scientifico, allora il rischio di fraintendimenti e confusione è serio. Luhmann ha senza dubbio osato molto, nella misura in cui, abbandonando una diffusa riverenza per la teoria sociologica classica, ha cercato di ri-descrivere e ri-concettualizzare l'intero

campo della sociologia (cfr. King, Thornhill 2003; Tosini 2006a). Ma in questo è stato, a ben vedere, il più fedele alleato di una parte del pensiero sociologico classico, se solo si pensa che fu un classico come Max Weber a dire che «ogni lavoro scientifico “compiuto” comporta nuovi “problemi” e vuol invecchiare ed essere “superato”. A ciò deve rassegnarsi chiunque voglia servire la scienza. [...] [E]ssere superati sul piano scientifico è non solo il nostro destino, di noi tutti, ma anche il nostro scopo. Non possiamo lavorare senza sperare che altri si spingeranno più avanti di noi. In linea di principio, questo processo tende all’infinito.» (Weber 1919 [1948, 18]). Per Luhmann, come anche ad esempio per Habermas, è stato necessario per varie ragioni spingersi oltre i classici e provare ad esplorare alternative teoriche e concettuali. Per una parte dell’audience sociologica, si è però trattato di un modo di procedere incomprensibile. Ma liquidare un’impresa teorica di questo genere come creazione di un gergo privo di valore scientifico, come a volte si fa, è una conclusione affrettata. Meglio entrare prima nel merito della teoria, capirne il senso, gli scopi e, certo, anche i limiti.

La teoria di Luhmann è un esempio, forse uno dei pochi rimasti, di analisi a trecentosessanta gradi della realtà sociale. Come abbiamo ricordato nel secondo paragrafo, la sua ricerca comprende, infatti, una teoria generale dei sistemi sociali, una teoria generale della società e, infine, una collezione di studi sui principali sottosistemi della società, tra i quali il diritto. La specificità della teoria di Luhmann è il tentativo di costruire una rete concettuale coerente in grado di chiarire la natura di tutti i fenomeni sociali – naturalmente ricorrendo al metodo dell’analisi funzionale e agli strumenti di quel paradigma interdisciplinare noto come teoria dei sistemi. La difficoltà del linguaggio di Luhmann è evidente e dipende soprattutto dall’elevato livello di astrazione adottato nelle sue formulazioni. Il lavoro di Luhmann è senza dubbio un modello di cosa s’intende (o si dovrebbe intendere) per sociologia generale – un esercizio sistematico diretto a formulare in modo coerente le categorie fondamentali della sociologia (azione, comunicazione, ordine, conflitto, devianza, ecc.). Ciò presuppone ovviamente fare distinzioni (sistema/ambiente, sociale/psichico, interazione/società, variazione/selezione, selezione/ristabilizzazione, ecc.). I problemi sorgono quando, come spesso si verifica in Luhmann, questo modo di procedere continua imperterritamente concedendo poco ad una verifica empirica rigorosa. Per esempio, una delle dispute tra Luhmann e alcuni suoi critici verte sul concetto di autonomia del sistema giuridico. Luhmann formula *in astratto* l’idea di autonomia come una condizione nella quale il sistema giuridico opera in modo costantemente autopoietico e autoreferenziale. Questa condizione, come sappiamo, è correlata alla specificazione funzionale delle operazioni giuridiche e al costante riferimento al codice binario lecito/illecito (a sua volta guidato dai programmi giuridici). Per Luhmann, il sistema giuridico è autonomo in questo senso. L’autonomia è il risultato dell’autopoiESI e dell’autoreferenza del sistema, la quale si dà in modo compiuto o non si dà – *tertius non datur*. Ciò esclude gradi di autopoiESI e di autoreferenza e quindi l’ipotesi di considerare queste proprietà

come variabili lungo un continuum. Si tratta di un assunto radicale, che ha prodotto serie difficoltà di discussione con altri analisti del diritto. Uno come Richard Lempert, per esempio, si è speso nel tentativo di dimostrare a Luhmann che l'autonomia come la intende lui è un caso limite. Per Lempert, l'autonomia è normalmente parziale (Lempert 1987). Ed è solo empiricamente, caso per caso, che si può stabilire in quale misura. Questa posizione assomiglia al suggerimento di Weber di trattare certi concetti come tipi-ideali, come schemi di osservazione che servono a comparare fenomeni. Ma su questo Luhmann non ha concesso alcunché a Lempert. Se il sistema è autoreferenziale non esisterebbero gradi di autoreferenza (proprio come una donna, pare fosse questo un commento del Nostro, non può essere più o meno incinta) (Luhmann 1987). Nonostante i numerosi scritti di Luhmann dedicati al diritto, servirebbero comunque ulteriori ricerche empiriche volte a verificare se l'autoreferenza possa essere o meno trattata in questo modo.

A complicare l'interpretazione di formulazioni di questo tipo contribuisce l'epistemologia che sorregge tutto l'impianto della teoria dei sistemi. Questa epistemologia prende il nome di *costruttivismo* (cfr. Watzlawick 1981). L'idea è che esista una molteplicità di sistemi che, in base al proprio tipo di operazioni, "fabbricano" attraverso le proprie osservazioni una specifica realtà. Non si tratta di solipsismo, dal momento che non si nega l'esistenza di un mondo reale. Vengono piuttosto studiati nel dettaglio i meccanismi coi quali un sistema sociale, per esempio, elabora quel mondo, lo filtra, sino a sovrapporvi una realtà che esiste solo per quel sistema, come suo intimo prodotto. Rispetto alle tesi della teoria dei sistemi sociali, la complicazione e, quindi, la difficoltà nell'interpretazione di queste tesi, dipende dal fatto che, con grande coerenza, Luhmann applica il costruttivismo persino alla propria teoria, con il risultato che questa va intesa, in ultima analisi, come il prodotto di un osservatore tra molti altri osservatori (Luhmann 1984 [1990, 65ss. e cap. 12]; 1988b; 1997, 1128ss.; Luhmann, De Giorgi 1992, 396ss.; vedi anche Cevolini 2007). Ciò implica una sostanziale concessione alla visione che Weber aveva della teoria sociologica – e di questo è sintomatica la sua teoria dei tipi-ideali. Ne consegue che, assumendo l'epistemologia del costruttivismo, Luhmann è costretto ad ammettere che le proprie distinzioni (si pensi a quella fondamentale tra sistema e ambiente) sono per l'appunto distinzioni di un osservatore e che, come tali, non posso pretendere una corrispondenza nell'ambiente del sistema che osserva (Luhmann 1997, 60ss.; Luhmann, De Giorgi 1992, 16ss.). Il risultato inevitabile è una perenne oscillazione della teoria dei sistemi tra: da una parte, l'insistenza sul fatto che i sistemi sociali esistono e sono autoreferenziali nel modo descritto dalla teoria – che, in altri termini, esistono come sistemi concreti; e, dall'altra, la consapevolezza che, a ben vedere, tutte le caratterizzazioni dei sistemi sociali non sono altro che costruzioni di un osservatore – o, in altre parole, sistemi analitici (nella migliore delle ipotesi). Il rischio è quello di una sorta d'impasse – l'impasse dell'osservatore costruttivista. Questa oscillazione (o, se si vuole, questa ambiguità) è un altro problema della teoria, che Luhmann ha lasciato irrisolto.

Passando dal piano dell'epistemologia a quello della metodologia, troviamo altri punti controversi. Nelle sue ricerche, Luhmann privilegia l'analisi funzionale (Luhmann 1970 [1983, 3-55]). Questo metodo è applicato alla società intesa come realtà sociale *sui generis* – in altre parole, come un fenomeno dotato di proprietà specifiche, che non sono riducibili né al livello della realtà psichica né a quella biologica (Luhmann 1984 [1990, 65ss. e capp. 6-7]; 1997, cap. 1; Luhmann, De Giorgi 1992, cap. 1). Se è vero che l'idea è vecchia quanto la sociologia, è anche vero che sono soprattutto gli strumenti più recenti e più avanzati della teoria dei sistemi e di altri settori ad offrire, meglio che in passato, qualche prova convincente dell'esistenza di proprietà emergenti del psichico rispetto al biologico e del sociale rispetto agli altri livelli (cfr. Buchmann 2001; Sawyer 2005; vedi anche Edelman, Tononi 2000; Tosini 2006b). Per il funzionalismo sociologico, dire "proprietà emergenti" significa postulare la presenza di problemi, dinamiche, "leggi" e meccanismi propri dei sistemi sociali, distinti da quelli di altri sistemi. Come abbiamo visto, già il concetto comunicazione, inclusa la comunicazione giuridica, indica un fenomeno emergente, irriducibile al substrato psichico. In questa prospettiva, l'azione e l'attribuzione di intenzioni (alla base dell'azione) sono trattate come una riduzione della complessità della comunicazione – meglio: una semplificazione operata nel processo comunicativo per le ragioni che abbiamo visto nel paragrafo 2. Ne consegue che la spiegazione dei fenomeni sociali che ricorre, in un'ottica weberiana, al senso intenzionato dall'attore è una prospettiva che si adegua a questo processo di semplificazione, sì da risultare, nella migliore delle ipotesi, una spiegazione parziale, che perde di vista le qualità emergenti dei fenomeni sociali (Luhmann 1984 [1990, cap. 4]). Questo cozza evidentemente con i paradigmi della scelta razionale e dell'individualismo metodologico, che com'è noto insistono sull'importanza di basare sempre l'analisi sulle ragioni dell'attore, piuttosto che postulare dinamiche collettive non meglio precisate o meccanismi diretti al soddisfacimento di vaghi prerequisiti funzionali del sistema sociale (Boudon 2003; 2005). Stando così le cose, oggi assistiamo a seri problemi di dialogo tra certi esponenti della teoria dei sistemi sociali e la controparte a sostegno dell'individualismo metodologico. A chi vada maggiormente attribuita la responsabilità di questa situazione è difficile stabilirlo. Quel che è evidente è il fatto che nelle pubblicazioni degli uni e degli altri ci si ignora sistematicamente – per esempio, Luhmann non discute mai di Raymond Boudon, così come Boudon non discute mai di Luhmann. Ciò non va di certo a beneficio della crescita della disciplina. Nuovi, più recenti sviluppi dell'individualismo metodologico – che si presentano come sociologia analitica, teoria dei "meccanismi sociali" o dei "meccanismi generatori" – sottolineano in modo crescente l'importanza di includere nella spiegazione sociologica il riferimento a fenomeni emergenti, prodotti dalle interazioni individuali (Barbera 2004; Cherkaoui 2005; Hedström 2005; Manzo 2007). Per certi aspetti, questo indica un'attenzione a questioni a lungo esaminate dalla teoria dei sistemi. V'è qui l'opportunità di scambio tra le due prospettive, dal quale anche la teoria dei sistemi potrebbe trarre beneficio.

Sarebbe l'occasione per migliorare la sua comprensione delle relazioni tra società e individuo, tra comunicazione e azione intenzionata – una questione che nella teoria di Luhmann non è stata adeguatamente affrontata. A questo riguardo, le indagini che la teoria della scelta razionale e l'individualismo metodologico hanno condotto sui meccanismi decisionali dell'azione individuale hanno senz'altro molto da offrire.

Pur con tutti questi problemi, la teoria dei sistemi di Luhmann rimane una delle maggiori imprese che, dopo Parsons, siano state tentate per concettualizzare in modo preciso e coerente tutte le categorie fondamentali della disciplina, evidenziando l'importanza di una continua problematizzazione dei concetti sociologici classici, senza la quale l'avanzamento della disciplina viene compromesso (Tosini 2006a). E tutto ciò in base ad un approccio interdisciplinare, che permette alla sociologia d'imparare in modo fecondo dagli sviluppi delle altre conoscenze. Lo sforzo di fondazione e rifondazione della sociologia è una pratica decisiva, alla quale, sia in ambito didattico che di ricerca, non viene sempre prestata la dovuta attenzione. Se non si volesse considerare Luhmann un modello, qualora le sue scelte concettuali vengano ritenute discutibili, potrebbe essere perlomeno trattato come un metodo di lavoro utile alla costruzione di una teoria generale della società che si presuma migliore e più avanzata della teoria dei sistemi. Se, per esempio, la distinzione tra sistema e ambiente non sembrasse adeguata per la teoria sociologica, si potrebbe sempre partire da altre distinzioni per vedere a cosa possano condurre. Al teorico dei sistemi «si potrà sempre dire di aver morso la mela sbagliata – una mela non appartenente all'albero della conoscenza. [...]. Ma si potrà comunque pretendere che il critico elabori adeguate alternative relativamente all'area di competenza della teoria, e non si faccia quindi solo riferimento alla propria teoria col risultato, nell'opacità generale propria del tardo capitalismo, di non riuscire a cogliere la realtà.» (Luhmann 1984 [1990, 59]).

Riferimenti bibliografici

- ADDARIO Nicolò (2003a), *Forme della differenziazione societaria*, in N. Addario (a cura di), *Teoria dei sistemi sociali e modernità*, Carocci, Roma.
- ADDARIO Nicolò (2003b), *La società moderna*, in N. Addario (a cura di), *Teoria dei sistemi sociali e modernità*, Carocci, Roma.
- BARBERA Filippo (2004), *Meccanismi sociali: Elementi di sociologia analitica*, Il Mulino, Bologna.
- BECK Ulrich (1986), *Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne*, Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. it. *La società del rischio: Verso una seconda modernità*, Carocci, Roma 2000).
- BECK Ulrich, GIDDENS Anthony, LASH Scott (1994), *Reflexive Modernization: Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order*, Polity Press, Cambridge (trad. it. *Modernizzazione riflessiva: Politica, tradizione ed estetica nell'ordine sociale della modernità*, Asterios, Trieste 1999).

- BOUDON Raymond (2003), *Beyond Rational Choice Theory*, in “Annual Review of Sociology”, 29, pp. 1-21.
- BOUDON Raymond (2005), *Teoria della scelta razionale e individualismo metodologico: Sono la stessa cosa?*, in M. Borlandi e L. Sciolla (a cura di), *La spiegazione sociologica: Metodi, tendenze, problemi*, Il Mulino, Bologna.
- BUCHMANN Marlis (2001), *Emergent Property*, in N. J. Smelser e P. B. Baltes (eds.), *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, vol. 26, Elsevier Science, Oxford.
- CEVOLINI Alberto (2003a), *I media generalizzati simbolicamente*, in N. Addario (a cura di), *Teoria dei sistemi sociali e modernità*, Carocci, Roma.
- CEVOLINI Alberto (2003b), *I movimenti sociali*, in N. Addario (a cura di), *Teoria dei sistemi sociali e modernità*, Carocci, Roma.
- CEVOLINI Alberto (2006), *De Arte Excerptendi: Imparare a dimenticare nella modernità*, Olschki, Firenze.
- CEVOLINI Alberto (2007), *Introduzione*, in N. Luhmann, *Conoscenza come costruzione*, Armando, Roma.
- CHERKAoui Mohamed (2005), *Invisible Codes: Essays on Generative Mechanisms*, Bardwell Press, Oxford.
- CORSI Giancarlo (2001), “Geräuschlos und unbemerkt”: Zur Paradoxie struktureller Kopplung, in “Soziale Systeme”, 7 (2), pp. 253-266.
- EDELMAN Gerald M., TONONI Giulio (2000), *A Universe of Consciousness: How Matter Becomes Imagination*, Basic Books, New York (NY) (trad. it. *Un universo di coscienza: Come la materia diventa immaginazione*, Einaudi, Torino 2000).
- ESPOSITO Elena (1992), *L'operazione di osservazione: Costruttivismo e teoria dei sistemi sociali*, Angeli, Milano.
- ESPOSITO Elena (2001), *La memoria sociale: Mezzi per comunicare e modi di dimenticare*, Laterza, Roma/Bari. (trad. tedesca, *Soziales Vergessen: Formen und Medien des Gedächtnisses der Gesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main 2002).
- ESPOSITO Elena (2004), *The Arts of Contingency*, in “Critical Inquiry”, 31 (1), pp. 7-25.
- FERRARI Vincenzo (1997), *Lineamenti di sociologia del diritto, I, Azione giuridica e sistema normativo*, Laterza, Roma/Bari.
- HABERMAS Jürgen (1992), *Faktizität und Geltung: Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. it. *Fatti e norme: Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, Guerini e Associati, Milano 1997).
- HEDSTRÖM Peter (2005), *Dissecting the Social: On the Principles of Analytical Sociology*, Cambridge University Press, Cambridge (trad. it. *Anatomia del sociale: Sui principi della sociologia analitica*, Bruno Mondadori, Milano 2006).
- KING Michael, THORNHILL Chris (2003), *Niklas Luhmann's Theory of Politics and Law*, Palgrave Macmillan, New York (NY).
- LEMPERT Richard (1987), *The Autonomy of Law: Two Visions Compared*, in G. Teubner (ed.), *Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society*, de Gruyter, Berlin.

- LUHMANN Niklas (1970), *Soziologische Aufklärung: Aufsätze zur Theorie sozialer Systeme*, Westdeutscher Verlag, Opladen (trad. it. *Illuminismo sociologico*, Il Saggiatore, Milano 1983).
- LUHMANN Niklas (1972), *Rechtssoziologie*, Rowohlt, Reinbek (trad. it. *Sociologia del diritto*, Laterza, Roma/Bari 1977).
- LUHMANN Niklas (1980), *Gesellschaftsstruktur und Semantik*, I, Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. it. *Struttura della società e semantica*, Laterza, Roma/Bari 1983).
- LUHMANN Niklas (1981), *Die Ausdifferenzierung des Rechts: Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtstheorie*, Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. it. *La differenziazione del diritto: Contributi alla sociologia e alla teoria del diritto*, Il Mulino, Bologna 1990).
- LUHMANN Niklas (1984), *Soziale Systeme: Grundriss einer allgemeinen Theorie*, Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. it. *Sistemi sociali: Fondamenti di una teoria generale*, Il Mulino, Bologna 1990).
- LUHMANN Niklas (1986), *The Autopoiesis of Social Systems*, in F. Geyer, J. van der Zouwen (eds.), *Sociocybernetic Paradoxes: Observation, Control and Evolution of Self-Steering Systems*, Sage Publications, London (trad. it. *L'autopoiesi dei sistemi sociali*, in R. Genovese (a cura di), *Filosofia e teoria dei sistemi*, I, *Modi di attribuzione*, Liguori, Napoli 1992).
- LUHMANN Niklas (1987), *Closure and Openness: On Reality in the World of Law*, in G. Teubner (ed.), *Autopoietic Law: A New Approach to Law and Society*, de Gruyter, Berlin.
- LUHMANN Niklas (1988a), *Die Wirtschaft der Gesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- LUHMANN Niklas (1988b), *Erkenntnis als Konstruktion*, Benteli, Bern (trad. it. *Conoscenza come costruzione*, Armando, Roma 2007).
- LUHMANN Niklas (1990), *Verfassung als evolutionäre Errungenschaft*, in "Rechtshistorisches Journal", 9, pp. 176-220 (trad. it. *La costituzione come acquisizione evolutiva*, in J. Luther, P. P. Portinaro e G. Zagrebelsky (a cura di), *Il futuro della costituzione*, Einaudi, Torino 1996, pp. 83-129).
- LUHMANN Niklas (1991), *Soziologie des Risikos*, de Gruyter, Berlin (trad. it. *Sociologia del rischio*, Bruno Mondadori, Milano 1996).
- LUHMANN Niklas (1992), *Beobachtungen der Moderne*, Westdeutscher Verlag, Opladen (trad. it. *Osservazioni sul moderno*, Armando, Roma 1995).
- LUHMANN Niklas (1993), *Das Recht der Gesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. inglese, *Law as a Social System*, Oxford University Press, Oxford 2004).
- LUHMANN Niklas (1995), *Protest*, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- LUHMANN Niklas (1996), *Die Kunst der Gesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- LUHMANN Niklas (1997), *Die Gesellschaft der Gesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- LUHMANN Niklas (2000a), *Die Politik der Gesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main.

- LUHMANN Niklas (2000b), *Die Religion der Gesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- LUHMANN Niklas (2002), *Das Erziehungssystem der Gesellschaft*, Suhrkamp, Frankfurt am Main.
- LUHMANN Niklas, DE GIORGI Raffaele (1992), *Teoria della società*, Angeli, Milano.
- MANZO Gianluca (2007), *Variables, Mechanisms, and Simulations: Can the Three Methods be Synthesized? A Critical Analysis of the Literature*, in "Revue française de sociologie", 48 (n. suppl.), pp. 35-71.
- MERTON Robert K. (1949), *Social Theory and Social Structure: Toward the Codification of Theory and Research*, The Free Press, Glencoe (IL) (trad. it. *Teoria e struttura sociale*, Il Mulino, Bologna 1992).
- POGGI Gianfranco (1992), *Lo Stato: Natura, sviluppi, prospettive*, Il Mulino, Bologna.
- SAWYER R. Keith (2005), *Social Emergence: Societies As Complex Systems*, Cambridge University Press, Cambridge.
- STICHWEH Rudolf (1979), *Differenzierung der Wissenschaft*, in "Zeitschrift für Soziologie", 8, pp. 82-107.
- TEUBNER Gunther (1989), *Recht als autopoietisches System*, Suhrkamp, Frankfurt am Main (trad. it. *Il diritto come sistema autopoietico*, Giuffrè, Milano 1996).
- TOSINI Domenico (2002), *Rischio e responsabilità oggettiva: Una prospettiva sistemica*, Tesi di dottorato, Università di Lecce.
- TOSINI Domenico (2003a), *Il diritto*, in N. Addario (a cura di), *Teoria dei sistemi sociali e modernità*, Carocci, Roma.
- TOSINI Domenico (2003b), *Contingenza e extragiuridicità del diritto: Problemi giuridici del potere costituente e della responsabilità oggettiva*, in "Sociologia del diritto", 30 (3), pp. 73-98.
- TOSINI Domenico (2004), *Un concetto di movimento sociale*, in "Studi di Sociologia", 42 (2), pp. 241-262.
- TOSINI Domenico (2005), *The Welfare Courts: A Socio-Legal Analysis of Risk Management through Modern Strict Liability*, in "International Journal of the Sociology of Law", 33 (4), 200-214.
- TOSINI Domenico (2006a), *Re-Conceptualizing Law and Politics: Contributions form Systems Theory*, in "Contemporary Sociology", 35 (2), pp. 123-125.
- TOSINI Domenico (2006b), *Medium as a Basic Concept of Sociology*, in "Social Science Information", 45 (4), pp. 539-560.
- TOSINI Domenico (2007), *Sociologia del costituzionalismo moderno*, in A. Cevoloni (a cura di), *Potere e modernità: Stato, diritto, costituzione*, Angeli, Milano.
- WATZLAWICK Paul (Hrsg.) (1981), *Die Erfundene Wirklichkeit: Wie wissen wir, was wir zu wissen glauben? Beiträge zum Konstruktivismus*, Piper, München (trad. it. *La realtà inventata: Contributi al costruttivismo*, Feltrinelli, Milano 1988).
- WEBER Max (1919), *Wissenschaft als Beruf*, Duncker und Humblot, Leipzig (trad. it. *La scienza come professione*, in Id., *Il lavoro intellettuale come professione*, Einaudi, Torino 1948).